

Determinazione del direttore

18/02/2026 n. 41

Oggetto: affidamento a Vianova SPA di servizi informatici e di telecomunicazione per il triennio 2026-2028.

Il direttore

- visto il bilancio gestionale de L'Artisanà;
- richiamate:
 - la determinazione del direttore 30 dicembre 2021 n. 186 con la quale venivano affidati a Vianova SPA i servizi di telecomunicazione e informatici utili al funzionamento dell'ente, per il biennio 2022-2023;
 - la determinazione del direttore 7 giugno 2022 n. 95 con la quale, in relazione alle esigenze mutate, venivano modificati i servizi affidati a Vianova SPA e veniva parzialmente revocata la citata determinazione del direttore 30 dicembre 2021 n. 186;
 - la determinazione del direttore 18 ottobre 2022 n. 180 con la quale veniva affidato a Vianova SPA un servizio di *server cloud* aziendale;
 - la determinazione del direttore del 27 gennaio 2023 n. 18 con la quale, in ragione della necessità di mettere a punto i servizi attivati, veniva modificato il contratto in essere con Vianova SPA e conseguentemente integrato l'impegno di spesa in favore del fornitore;
 - la determinazione del direttore del 20 novembre 2023 n. 188 con la quale, sempre in ragione della necessità di mettere a punto i servizi attivati, veniva modificato ulteriormente il contratto in essere con Vianova SPA e conseguentemente integrato l'impegno di spesa in favore del fornitore;
 - la determinazione del direttore 22 dicembre 2023 n. 226 con la quale venivano affidati a Vianova SPA i servizi di telecomunicazione e informatici utili al funzionamento dell'ente, per il biennio 2024-2025;
- considerata la necessità di continuare a fruire dei servizi di telecomunicazione e informatici offerti da Vianova SPA che permettono:
 - di disporre di una rete informatica e telefonica unica, estesa a tutte le sedi dell'ente (sede amministrativa di Aosta, MAV – Museo dell'artigianato valdostano di Fénis, negozi dislocati su 4 sedi, laboratori di Sant'Orso in Aosta);
 - di accedere a internet con connessioni ad alta velocità;
 - l'autenticazione e l'accesso su un unico file server da tutte le sedi;

- la fruizione di servizi di hosting degli applicativi gestionali utilizzati dall'ente, erogati da un data center ad alta affidabilità e sicurezza;
- visto il comma 512 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 il quale stabilisce che “al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;
- considerato che attualmente CONSIP SPA o la centrale unica di committenza regionale (CUC), gestita da INVA SPA, non dispongono di convenzioni o altri strumenti di acquisto in grado di offrire un'offerta integrata come quella di Vianova SPA e che l'aggregazione di singole offerte di servizi informatici e di connettività, acquisite tramite strumenti centralizzati di negoziazione, risulterebbe onerosa e disfunzionale rispetto all'esigenza di massima interoperabilità tra i sistemi;
- valutato che il contratto in parola non presenta un interesse transfrontaliero certo in relazione alla natura della prestazione, che non può essere totalmente svolta a distanza, e al corrispettivo relativamente esiguo, per il quale non esistono margini sufficienti affinché l'appaltatore possa compensare gli elevati costi di coordinamento e di relazione con un committente estero;
- accertato perciò che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, è possibile applicare la parte I del libro II dello stesso decreto legislativo;
- richiamata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 dello stesso decreto legislativo il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 €, anche senza la consultazione di più operatori economici;
- richiamato il comma 2 dell'articolo 225 dello stesso decreto legislativo, il quale prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;
- avviato un affidamento diretto sulla piattaforma certificata di acquisizione PlaceVDA della centrale unica di committenza regionale presso INVA SPA, identificato con il riferimento PE025489-26;
- richiesto un preventivo per l'erogazione di servizi informatici e di telecomunicazione a Vianova SPA - partita IVA 01059440469 – via di Montramito n. 431, 55054 Massarosa (LU) – operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione di interesse, tramite il partner commerciale locale Netphone SRL;
- ricevuto il preventivo, registrato al protocollo in data 13 febbraio 2026 con il n. 535;
- calcolato il prezzo dei servizi previsti per il triennio 2026-2028 – sulla base del preventivo, dei consumi stimati e nell'ipotesi di costi imprevisti pari al 10% – pari complessivamente a 34.964,46 € (IVA esclusa), come risulta dal prospetto allegato;
- valutato il prezzo offerto come congruo rispetto ai servizi offerti e ai valori di mercato;
- richiamato il comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 il quale vieta l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due affidamenti consecutivi abbiano a oggetto una commessa rientrante nel medesimo settore merceologico (principio di rotazione);

- ritenuto di derogare all'applicazione del principio di rotazione, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 49, perché Vianova SPA ha accuratamente eseguito il contratto precedente e perché ha consolidato una modalità di collaborazione tale per cui la sua sostituzione con altro contraente comporterebbe tempi ed oneri elevati di coordinamento e potenziali disservizi per l'ente nella fase di subentro del nuovo fornitore;
- richiamato l'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 il quale stabilisce che negli affidamenti diretti non è richiesta una garanzia provvisoria ed è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva in casi motivati, quale quello della fattispecie in relazione all'esiguità del prezzo;
- preso atto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in caso di mancata nomina del responsabile unico del progetto (RUP), il ruolo è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente ovvero dal sottoscritto;
- considerato che sussistono ragioni concernenti l'organizzazione interna de L'Artisanà per cui, ai sensi della lettera e) del comma 4 dell'articolo 8 dell'allegato I.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) non coincida con il RUP, ma sia identificato nel ruolo interessato dall'esecuzione della prestazione in oggetto;
- verificato che nell'appalto in questione, di importo inferiore a 40.000,00€, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione sono attestati tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'affidatario, ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- accertato che il presente affidamento è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'allegato I.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- acquisito dalla piattaforma certificata PlaceVDA il Codice identificativo di gara (CIG) BA75D6442C;

determina di

1. affidare a Vianova SPA i servizi informatici e di telecomunicazione descritti nelle premesse e nell'allegato alla presente determinazione, per il triennio 2026-2028, per l'importo complessivo di 34.964,46 € (IVA esclusa);
2. impegnare la spesa di complessiva 34.964,46 € in favore di Vianova SPA, per la prestazione suddetta, sul bilancio gestionale per il triennio 2026-2028, come segue:
 - relativamente all'anno 2026:
 - per 6.228,42 €, con riferimento a:
Attività 410 – Servizi generali;
Capitolo 410.16 – Utenze e canoni;
 - per 4.240,80 €, con riferimento a:
Attività 500 – Cultura;
Capitolo 500.16 – Utenze e canoni;
 - per 1.425,60 €, con riferimento a:
Attività 600 – Sviluppo;
Capitolo 600.16 – Utenze e canoni;
 - relativamente all'anno 2027:
 - per 6.228,42 €, con riferimento a:
Attività 410 – Servizi generali;
Capitolo 410.16 – Utenze e canoni;
 - per 3.880,80 €, con riferimento a:
Attività 500 – Cultura;
Capitolo 500.16 – Utenze e canoni;

- per 1.425,60 €, con riferimento a:
Attività 600 – Sviluppo;
Capitolo 600.16 – Utenze e canoni;
 - relativamente all'anno 2028:
 - per 6.228,42 €, con riferimento a:
Attività 410 – Servizi generali;
Capitolo 410.16 – Utenze e canoni;
 - per 3.880,80 €, con riferimento a:
Attività 500 – Cultura;
Capitolo 500.16 – Utenze e canoni;
 - per 1.425,60 €, con riferimento a:
Attività 600 – Sviluppo;
Capitolo 600.16 – Utenze e canoni;
3. dare atto che all'eventuale impegno della spesa per il versamento dell'IVA all'erario dello Stato si provvederà in corrispondenza delle chiusure periodiche previste dalle normative vigenti nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale, come stabilito con determinazione del direttore 29 settembre 2017 n. 145;
 4. stipulare il contratto relativo alla prestazione in oggetto mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
 5. dare atto che il sottoscritto ricoprirà il ruolo di DEC per l'appalto in oggetto al quale spetterà l'emissione del certificato di regolare esecuzione dopo il perfezionamento della prestazione;
 6. pubblicare la presente determinazione all'albo de L'Artisanà per quindici giorni consecutivi, in analogia con quanto previsto per le deliberazioni dall'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003 n. 3.

Il direttore
Alessandro Cama

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Aosta, 18/02/2026

Il responsabile